



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Servizi di sicurezza e soccorso in montagna a cura della Polizia di Stato.
Revisione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna”.

| | |
|---|--------|
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP | =ROMA= |
| ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP | =ROMA= |
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP | =ROMA= |
| ALLA SEGRETERIA GENERALE | |
| FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS- CONSAP-M.P. | =ROMA= |
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE | |
| FEDERAZIONE COISP MOSAP | =ROMA= |
| ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL | =ROMA= |

Si fa seguito a precorsa corrispondenza, con la quale è stata trasmessa la bozza del nuovo “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna”, predisposta dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato con il contributo dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e del Centro di Addestramento Alpino di Moena, nonché sulla scorta delle osservazioni formulate da codeste OO.SS.

All’esito del confronto del 19 giugno u.s., il testo è stato parzialmente modificato in relazione ai seguenti punti:

- art. 2, con l’inserimento degli Uffici di controllo del territorio dei Commissariati di pubblica sicurezza;
- art. 4 e connesso allegato 1, relativamente ai titoli esterni con l’eliminazione delle voci “Maestro di snowboard” e “Maestro di sci di fondo” e la riduzione del punteggio della voce “Alpiere dell’Esercito Italiano” da 0,50 a 0,20.

Pertanto, prima di sottoporre il Regolamento alla firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, si partecipa il contenuto del testo aggiornato, predisposto dalla predetta Direzione centrale, inviandone copia con il relativo allegato.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente, tra l'altro, i poteri di gestione rimessi alla dirigenza pubblica nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità in materia di organizzazione del lavoro, nonché la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attuative e di gestione;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, concernente l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno n. 333-D-9805.H.A.2 del 29 agosto 1994, recante l'albo delle qualifiche operativo-professionali, delle specializzazioni e delle abilitazioni a particolari impieghi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO** il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell'8 marzo 2022 e, in particolare, alla tabella A, i numeri da 44 a 62;
- TENUTO CONTO** della circolare della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato n. 559/A/1/130.2.2.1/23055 dell'8 ottobre 2012, e confermati gli indirizzi organizzativi in essa contenuti ai fini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- dell'assegnazione ai servizi di "Sicurezza e soccorso in montagna" del personale in possesso dei necessari requisiti;
- CONSIDERATO** che con cadenza annuale, in previsione della stagione invernale, si rende necessario pianificare la temporanea assegnazione di idonee risorse umane alle Questure territorialmente competenti sui siti montani ad alta densità turistica, per l'espletamento dei servizi di sicurezza e soccorso;
- RITENUTO** di dover disciplinare organicamente la pianificazione, l'attuazione e la gestione dei "servizi di controllo del territorio montano" durante le stagioni invernali;
- SENTITE** le Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(caratteristiche generali del servizio)

1. Nei comprensori sciistici ad alta densità turistica e nelle circostanti zone sciabili, l'impiego del personale della Polizia di Stato in attività di vigilanza e di soccorso costituisce una forma specializzata di controllo del territorio, nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione generale e soccorso pubblico assicurati dalle Questure territorialmente competenti.
2. Il personale della Polizia di Stato chiamato ad operare nei contesti di cui al comma 1 deve essere previamente abilitato al servizio di "Sicurezza e soccorso in montagna", mediante frequenza di un corso di addestramento presso il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena.

Articolo 2

(dipendenza operativa e limiti di impiego)

1. Il personale di cui al presente decreto:
 - a) è distribuito sul territorio, per *team*, sulla base del Piano nazionale predisposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, sentite le Questure interessate e con il contributo tecnico e operativo del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena;
 - a) espleta servizio alle dirette dipendenze degli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico delle Questure o degli Uffici controllo del territorio dei Commissariati di pubblica sicurezza, qualora competenti per territorio;
 - b) gli atti connessi al servizio di sicurezza e soccorso saranno curati dagli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e/o dagli Uffici controllo del territorio competenti per territorio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) è organizzato in pattuglie e deve essere impiegato nei comprensori sciistici di cui all'articolo 1, comma 1, in conformità con le caratteristiche tecniche dei titoli operativo-professionali posseduti.

Articolo 3 (pianificazione dell'impiego)

1. Le competenti articolazioni:
 - a) elaborano e diramano, entro il 10 settembre di ogni anno, il Piano nazionale per la stagione invernale successiva, indicando le località montane interessate e, per ciascuna di esse, il numero di operatori da impiegare;
 - b) ricevono le istanze del personale interessato, che devono essere trasmesse dagli Uffici di appartenenza entro il 10 ottobre successivo;
 - c) esaminano le istanze pervenute e stilano le relative graduatorie degli interessati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, assicurandone la pubblicazione entro il 30 ottobre successivo;
 - d) dispongono l'impiego, per sedi e per ruolo, per periodi determinati:
 - 1) attingendo in via prioritaria dalle graduatorie finali delle istanze presentate dal personale e tenendo altresì conto dei gradimenti di sedi espressi nelle istanze medesime;
 - 2) provvedendo d'ufficio secondo criteri di equa rotazione, nei casi di istanze insufficienti per sede o per ruolo di appartenenza.
2. In ogni caso, le determinazioni di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze complessive dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, temperando l'esigenza specifica con l'efficienza degli Uffici, degli Istituti e dei Reparti da cui è tratto il personale da impiegare presso le località montane.

Articolo 4 (istruttoria delle istanze)

1. Sono valutati i seguenti titoli rilasciati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in corso di validità, suddivisi tra:
 - a) settore sci alpino:
 - 1) Istruttore di sci alpino della Polizia di Stato;
 - 2) Aiuto Istruttore di sci alpino della Polizia di Stato;
 - 3) Sciatore della Polizia di Stato;
 - b) settore alpinismo:
 - 1) Istruttore di alpinismo della Polizia di Stato;
 - 2) Aiuto istruttore di alpinismo della Polizia di Stato;
 - 3) Sci alpinista della Polizia di Stato;
 - 4) Alpinista della Polizia di Stato;
 - 5) Esperto manovratore di corde della Polizia di Stato;
2. Sono, altresì, valutati i seguenti altri titoli, in corso di validità, ufficialmente attribuiti secondo la normativa vigente, anche se non oggetto di trascrizione matricolare:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Guida alpina;
 - b) Maestro di sci alpino;
 - c) Operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o dell'*Alpenverein* Alto Adige. Tale titolo non è valutato per il personale che concorre per le località montane situate nella Regione Valle d'Aosta;
 - d) Alpiere dell'Esercito Italiano;
 - e) ~~Maestro di snowboard;~~
 - f) ~~Maestro di sci di fondo;~~
 - g) Operatore della Croce Rossa Italiana.
3. È, altresì, attribuito un punteggio in ragione:
- a) del servizio prestato senza demerito di cui all'articolo 1, prestato per ogni stagione invernale negli ultimi dieci anni, distinguendosi tra le posizioni di chi è impiegato quale responsabile del *team* e quelle di chi è impiegato quale operatore del *team*;
 - b) del servizio prestato in qualità di atleta nel Settore Sci Alpino dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro;
 - c) di ciascuna stagione in cui l'interessato ha prestato servizio senza demerito come responsabile od operatore del *team* presso sedi diverse da quelle di preferenza.
4. L'attribuzione dei punteggi per ciascuna tipologia di titolo avviene secondo i criteri di massima di cui all'allegato 1, da revisionare, ove ritenuto opportuno, ogni tre anni.
5. In caso di parità del punteggio attribuito ai sensi dei commi 1, 2 e 3, *per le sole località sciistiche della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano*, prevale l'istanza del dipendente in possesso del pertinente attestato di bilinguismo.
6. In caso di parità del punteggio attribuito ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché delle condizioni di cui al comma 5, prevale l'istanza del dipendente che:
- a) nell'ultimo quinquennio, non abbia svolto servizio da più tempo nella sede richiesta;
 - b) in subordine, abbia minore pregressa esperienza operativa nella sede richiesta, con riferimento agli ultimi cinque anni;
 - c) in ulteriore subordine, sia superiore gerarchicamente.
7. Per le esigenze dei siti invernali di Moena – Lusia (TN), Moena – San Pellegrino (TN) e Predazzo (TN), è comunque data precedenza, a parità di punteggio attribuito ai sensi dei commi 1, 2 e 3, alle istanze del personale in forza al Centro Addestramento Alpino di Moena.

Articolo 5 (commissione giudicatrice)

1. Le istanze sono valutate da un'apposita commissione, nominata dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un Dirigente superiore della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, che la presiede, da due funzionari che espletano funzioni di polizia della medesima Direzione centrale, da un funzionario che espleta funzioni di polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e dal Direttore del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena.

Articolo 6

(pubblicazione della graduatoria e composizione dei team)

1. La graduatoria finale è pubblicata sul portale "Doppiavela" della Polizia di Stato.
2. I *team* saranno composti secondo il Piano nazionale di cui al precedente articolo 2, lettera a), attingendo per ruoli, per quanto possibile, e per sedi secondo graduatoria e saranno pubblicati con le modalità di cui al comma 1 almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio.

Articolo 7

(Corso di aggiornamento obbligatorio)

1. Il personale designato è preliminarmente inviato presso il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena per lo svolgimento di un corso di aggiornamento obbligatorio finalizzato alla verifica del mantenimento delle competenze acquisite della durata massima di cinque giorni, teso a verificare le abilità tecnico-operative e le competenze anche giuridiche applicabili nello specifico controllo del territorio, di primo soccorso, nonché in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali, onde assicurare presso le sedi di aggregazione un modello applicativo unitario e coerente nell'espletamento del servizio.

Articolo 8

(gestione e supporto del personale)

1. Le Questure interessate:
 - a) orientano l'impiego del personale in coerenza con i principi di prossimità e sicurezza pubblica, evitando di limitare l'attività di servizio ai soli interventi di soccorso in caso di infortunio;
 - b) pianificano l'attività delle pattuglie:
 - 1) garantendo continuità ai servizi;
 - 2) assicurando la necessaria flessibilità operativa attraverso turnazioni che tengano conto dei momenti di maggiore concentrazione turistica;
 - c) curano l'attività amministrativo-contabile concernente il personale aggregato, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione delle risorse finanziarie destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;
 - d) programmano l'impiego del personale in modo che, di massima, i giorni di riposo settimanale siano fruiti *in loco*, evitando così, al termine dell'aggregazione, ulteriori disagi per gli Uffici di provenienza;
 - e) vigilano, in punto di salubrità e benessere, in sinergia con il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, sulla qualità, idoneità e uniformità dei servizi alloggiativi e di ristorazione erogati al personale da enti esterni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- f) adottano, d'intesa con le competenti articolazioni dipartimentali e avvalendosi del contributo tecnico del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena, le iniziative ritenute utili per verificare che gli enti territoriali e le società responsabili della gestione degli impianti assicurino il necessario supporto logistico agli operatori della Polizia di Stato;
 - g) propongono al Dipartimento della pubblica sicurezza, in caso di sopravvenute circostanze che rendano comunque necessaria la restituzione del dipendente all'Ufficio di appartenenza;
 - h) redigono una sintetica valutazione conclusiva sull'andamento del servizio.
2. La Direzione del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena dovrà:
- a) curare la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli interventi, che al termine della stagione invernale dovranno essere complessivamente comunicati alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;
 - b) curare il coordinamento tecnico assicurando, ove ritenuto opportuno, la verifica, il controllo e il supporto qualificato nei confronti degli operatori dislocati presso i siti turistici;
 - c) garantire alle Questure interessate il proprio costante supporto consulenziale per tutti gli aspetti tecnici ed operativi nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il personale impiegato nell'attuazione del Piano nazionale può essere avvicendato, compatibilmente con la disponibilità di risorse, dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, secondo turnazioni che contemperino la funzionalità dei servizi d'istituto – sia nella sede di aggregazione che in quella di provenienza – con l'esigenza di evitare periodi di impiego eccessivamente protratti nelle aree montane.

Articolo 9 (attuazione)

1. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e le Questure sono incaricati, ognuno per la parte di specifica competenza, di dare attuazione al presente decreto, da cui non possono derivare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATO 1
(ART. 4, COMMA 4)

CRITERI DI MASSIMA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI TITOLI

TRIENNIO 2022-2024

| Categoria | Tipologia | Punteggio massimo |
|---|--|-------------------|
| Titoli rilasciati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza | Settore sci alpino | |
| | Istruttore di sci alpino della Polizia di Stato | 3 |
| | Aiuto Istruttore di sci alpino della Polizia di Stato | 2,5 |
| | Sciatore della Polizia di Stato | 1 |
| | Settore alpinismo | |
| | Istruttore di alpinismo della Polizia di Stato | 3 |
| | Aiuto Istruttore di alpinismo della Polizia di Stato | 2,5 |
| | Sci alpinista della Polizia di Stato | 2 |
| | Alpinista della Polizia di Stato | 1,5 |
| Esperto manovratore di corde della Polizia di Stato | 1 | |
| Altri titoli | Guida Alpina | 3 |
| | Maestro di sci alpino | 2 |
| | Operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o dell' <i>Alpenverein</i> Alto Adige | 1 |
| | Alpiere dell'Esercito Italiano | 0,20 0,50 |
| | Maestro di <i>snowboard</i> | 0,50 |
| | Maestro di sci di fondo | 0,50 |
| | Operatore della Croce Rossa Italiana | 0,20 |
| Esperienza specifica | Per ogni stagione in cui è stato prestato servizio senza demerito come responsabile od operatore del <i>team</i> presso sedi diverse da quelle di preferenza | 2 |
| | Per ogni stagione in cui è stato prestato servizio senza demerito in qualità di responsabile del <i>team</i> | 0,20 |
| | Per ogni stagione in cui è stato prestato servizio senza demerito in qualità di operatore del <i>team</i> | 0,10 |
| G.S. FF.OO Settore Sci Alpino | Aver prestato servizio in qualità di atleta nel Settore Sci Alpino dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. | 0,70 |